

NOVITÀ IN TEMA DI FATTURAZIONE DAL 1.01.2013

Circolare speciale n. 2
del 8.01.2013

La L. 24.12.2012, n. 228 (legge di Stabilità 2013) introduce numerose novità in materia di fatturazione, applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1.01.2013.

CONTENUTO DELLA FATTURA

Nuovi contenuti obbligatori

Numero di partita IVA del cliente nazionale.

In precedenza non vi era un obbligo di legge.

Numero di partita IVA attribuito da un altro Stato UE.

Nel caso in cui il cliente sia stabilito in un altro Stato membro della UE.

Codice fiscale del cliente nazionale.

Se non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Numero progressivo fattura

- Occorre indicare il numero progressivo della fattura che la identifichi in modo univoco.
- La norma non fa più riferimento alla numerazione progressiva per anno solare.
- Si ritiene che la fattura sia univoca anche se è identificata in ragione dell'anno di emissione. Così, ad esempio, la fattura n. 1/2013 è univoca rispetto alla fattura n. 1/2014.

- Per evitare problemi, si consiglia di partire dal numero 1/2013, 2/2013, 3/2013, ecc.
- Sarà, quindi, sufficiente aggiungere al numero della fattura una barra con l'indicazione dell'anno.

Consiglio operativo

Fino all'anno 2012

- Fattura n. 1 del 2.01.2012;
- fattura n. 2 del 3.01.2012;
- ecc.

Dal 2013

- Fattura n. 1/2013 del 2.01.2013;
- fattura n. 2/2013 del 3.01.2013;
- ecc.

Serie distinte di fatture

Per coloro che adottano, invece, una numerazione delle fatture con distinte serie di numerazione, con conseguente adozione di specifici registri sezionali, dovranno essere osservate le predette modalità di numerazione per ogni serie di numerazione (es.: fattura n. 1/2013/A, 2/2013/A, 3/2013/A, ecc.).

Registri fatture emesse

- È importante verificare sempre che i numeri progressivi, così come sopra attribuiti, siano trascritti nel registro delle fatture (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633), specularmente a quanto riportato sul documento.
- L'art. 23 D.P.R. 633/1972, infatti, prevede espressamente che siano indicati nel registro, per ciascuna fattura, il numero progressivo e la data di emissione.

**SPECIFICHE
ANNOTAZIONI**

Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altro Stato UE.

- Il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura con la dicitura:
- "Inversione contabile".

Cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.

- Deve essere riportata la dicitura:
- "operazione non soggetta".

Cessioni all'esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali (di cui agli artt. 8, 8-bis, e 9 D.P.R. 633/1972).

- Deve essere riportata la dicitura:
- "operazione non imponibile".

Operazioni esenti (escluse le operazioni relative alle lotterie di cui al n. 6) dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972).

- Deve essere riportata la dicitura:
- "operazione esente".

Operazioni soggette al regime del margine

- Deve essere riportata, a seconda dei casi, la dicitura:
- regime del margine – beni usati;
- regime del margine – oggetti d'arte;
- regime del margine – oggetti da antiquariato o da collezione;
- regime del margine – agenzie di viaggio.

Operazioni in reverse charge

- Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in "reverse charge" (es.: contratti di subappalto nel settore edile, cessioni di fabbricati strumentali, cessioni di cellulari, ecc.) devono contenere l'annotazione "Inversione contabile".
- Le autofatture emesse dal cessionario o dal committente di un servizio in regime di "reverse charge" devono recare la dicitura "autofatturazione".

**TERMINE
DI EMISSIONE
FATTURA**

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

- Deve essere emessa:
- la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili;
- la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia;
- l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE.

Acquisti intracomunitari

- In caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
- In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

**FATTURA
CUMULATIVA**

- La possibilità di emettere un'unica fattura per le operazioni effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è estesa alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione.
- La fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni, con il dettaglio delle operazioni.

**FATTURA
ELETTRONICA**

- La fattura elettronica è equiparata alla fattura cartacea.
- La fattura elettronica è subordinata all'accettazione da parte del destinatario e si considera emessa al momento della trasmissione o della messa a disposizione al cessionario o committente.
- Il soggetto passivo ha l'obbligo di garantire l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

Conservazione delle fatture elettroniche

- Devono essere conservate in modalità elettronica; possono essere conservate elettronicamente le fatture cartacee e le fatture create in modo elettronico.

È possibile emettere la fattura c.d. "semplificata" per tutte le operazioni di ammontare non superiore a € 100,00 (e per le note di variazione di cui all'art. 26 del D.P.R. 633/1972).

Un apposito decreto ministeriale potrebbe elevare il limite per l'emissione della fattura semplificata fino a 400,00 euro, ovvero consentire l'emissione senza limite di importo per le operazioni effettuate in specifici settori o da specifiche tipologie di soggetti.

**FATTURA
SEMPLIFICATA**

**Dati da
Indicare**

- Data di emissione e numero progressivo che la identifichi in modo univoco.
- Descrizione del beni ceduti e dei servizi resi.
- Ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta, ovvero dei dati che permettono di calcolarla.
- Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, numero di partita IVA del cedente o prestatore di servizi e del cessionario o committente.

In alternativa

se il cessionario o committente è stabilito:

- nel territorio nazionale, è sufficiente il solo codice fiscale o il numero di partita IVA;
- in un altro Stato UE, è sufficiente il solo numero di partita IVA attribuito da tale Stato.
- Riferimento alla fattura rettificata e indicazioni specifiche che sono modificate (per le fatture rettificative).

Esclusioni

- La fattura semplificata non può essere emessa:
 - per le cessioni intracomunitarie;
 - per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all'art. 10 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/1972, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell'imposta in altro Stato UE.

**INTEGRAZIONE
DELLE FATTURE**

L'obbligo di integrazione delle fatture, da parte del cessionario o committente nazionale, è esteso a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE.

**EFFETTUAZIONE
OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE**

- Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario (o a terzi per suo conto).
- Se la fattura relativa a una cessione intracomunitaria è emessa prima dell'inizio del trasporto o della spedizione, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura; non assume più rilevanza il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo.
- Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo di tempo superiore a un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

**OPERAZIONI
NEI CONFRONTI
DI SOGGETTI
PASSIVI UE**

**Operazioni
non rilevanti
territorialmente
in Italia**

L'obbligo di fatturazione (finora limitato alle prestazioni di servizi "generiche") è esteso alla generalità delle operazioni.

**Prestazioni
di servizi
e cessione
di beni**

Per tutte le prestazioni di servizi [escluse le operazioni esenti di cui all'art. 10, c. 1, numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del D.P.R. 633/1972] e le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altro Stato UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura, con l'annotazione "inversione contabile".

**OPERAZIONI
EXTRA UE**

**Operazioni
effettuate al
di fuori della UE**

Per tutte le operazioni che si considerano effettuate al di fuori della Unione Europea, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura con l'annotazione "operazione non soggetta".

**VOLUME
D'AFFARI**

- Le suddette operazioni non rilevanti territorialmente concorrono alla formazione del volume d'affari annuo del cedente o prestatore di servizi.
- Tali operazioni non generano plafond per l'acquisto di beni e servizi senza applicazione dell'IVA; sono tuttavia irrilevanti nel calcolo del volume d'affari da utilizzare per determinare lo status di esportatore abituale del soggetto italiano.